

Regolamentazione per i giorni di vacanza durante la mobilità

La regolamentazione si applica in egual modo alle persone in formazione e che hanno terminato la formazione nell'Unione europea e in Svizzera (mobilità outgoing e incoming). Anche in presenza di una regolamentazione sui giorni di vacanza, il forfait per le spese di viaggio rimane un sostegno una tantum.

1.1 Soggiorni in UE / CH inferiori a 90 giorni

Per mobilità fino a 90 giorni non sono previsti giorni di vacanza. I giorni festivi in loco nel paese ospitante non sono considerati giorni di vacanza e sono finanziati da Movetia.

Eccezione: se l'azienda ospitante estera chiude per ferie, Movetia sovvenziona al massimo 2 settimane del periodo di chiusura per ferie.

1.2 Soggiorni in UE / CH superiori a 90 giorni

Per i soggiorni della durata massima di 365 giorni di mobilità sovvenzionati (persone in formazione e persone che hanno terminato la formazione), Movetia prevede al massimo 20 giorni di vacanza. Per periodi di soggiorno compresi tra 90 e 365 giorni, i giorni di vacanza ammissibili sono calcolati pro rata temporis. I giorni festivi ufficiali nel paese ospitante non sono calcolati come giorni di vacanza e sono finanziati da Movetia.

Per coloro che hanno diritto al periodo massimo ammissibile di 20 giorni di vacanza è necessario assicurarsi che questi non siano goduti in un'unica soluzione, ma che siano concessi al massimo 10 giorni di vacanza consecutivi.

I giorni di vacanza devono essere autorizzati sia dall'azienda ospitante sia dal responsabile di progetto / istituto di origine.

Eccezione: se l'azienda ospitante estera chiude per ferie, Movetia sovvenziona al massimo 2 settimane del periodo di chiusura per ferie. Questi giorni di vacanza vengono dedotti dal periodo di vacanza massimo autorizzato.

1.3 Candidatura

Nella fase di candidatura è possibile includere i giorni di vacanza alla durata di soggiorno prevista. Questa inclusione, tuttavia, non può generare un aumento della sovvenzione.